

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AGAPE PALLIATIVA -ETS"

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'associazione denominata "AGAPE PALLIATIVA – ETS", che potrà essere indicata anche in forma abbreviata con l'acronimo "AP – ETS".

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ed opera in piena autonomia di indirizzo rispetto a soggetti politici, religiosi ed economici. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di democraticità interna e uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede legale è stabilita in Benevento, alla Via Piermarini n. 12. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione ai soci e aggiornamento presso il RUNTS. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, operative o di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, con deliberazione del Consiglio Direttivo, al fine di meglio perseguire le proprie finalità istituzionali.

ART. 2 – Finalità

L'Associazione "AGAPE PALLIATIVA – ETS" opera senza scopo di lucro, né diretto né indiretto, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di promuovere il benessere della persona e della collettività attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione svolge attività riconducibili agli interventi e ai servizi sociali volti a sostenere persone e famiglie in condizioni di fragilità o bisogno, eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di assistenza e accompagnamento, anche nell'ambito delle cure palliative, promuove attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché iniziative di aggiornamento culturale e tecnico-scientifico, organizza e gestisce attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, comprese attività editoriali finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi di propria competenza.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Gloria" and several illegible signatures. A small number "1" is visible on the right side.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in particolare nei settori attinenti alla salute, al miglioramento della qualità della vita e all'assistenza in condizioni di fragilità, nonché promuovere e tutelare i diritti civili, garantendo pari opportunità e inclusione sociale delle persone.

Accanto a tali attività, l'Associazione si propone di diffondere la cultura delle cure palliative e del fine vita dignitoso in qualsiasi fascia d'età, sostenere i pazienti e le loro famiglie nel percorso di accompagnamento e cura, promuovere eventi, corsi, pubblicazioni, seminari, studi e ricerche sui temi di interesse, collaborare con istituzioni pubbliche e private, con altri enti del Terzo Settore, con Università, Ospedali e IRCCS, nonché partecipare a bandi pubblici e a progetti coerenti con le proprie finalità.

Le attività possono essere realizzate sia in Italia che all'estero, sempre nel rispetto dei principi di democraticità, di partecipazione attiva dei soci e di volontarietà delle prestazioni, con esclusione di ogni forma di lucro e con l'obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore delle finalità istituzionali.

ART. 3 – Attività diverse

L'Associazione, oltre allo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nel presente Statuto, può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente, anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali.

La natura secondaria e strumentale di tali attività viene valutata in base ai criteri e ai limiti stabiliti con decreto ministeriale e deve essere attestata annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio.

Le attività diverse non devono mai prevalere né snaturare la missione principale dell'Associazione, ma devono sempre concorrere, anche indirettamente, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie di "AGAPE PALLIATIVA – ETS".

ART. 4 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione, qualunque sia la loro provenienza e natura, devono essere integralmente utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento delle attività statutarie e per il conseguimento delle finalità istituzionali.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, a favore di fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali.

Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nell'incremento, sviluppo e potenziamento delle attività istituzionali e nel rafforzamento patrimoniale dell'Associazione, salvo che specifiche destinazioni siano imposte dalla legge.

ART. 5 – Soci

Possono divenire soci dell'Associazione "AGAPE PALLIATIVA – ETS" le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici e privati, che ne condividano i valori e le finalità e che si impegnino concretamente a sostenerne l'attività.

All'interno dell'Associazione sono previste tre categorie di soci: ordinari, sostenitori e onorari.

I soci ordinari partecipano attivamente alla vita dell'Associazione, esercitano il diritto di voto e possono candidarsi alle cariche sociali.

I soci sostenitori contribuiscono al perseguimento degli scopi principalmente attraverso il sostegno economico, pur senza obbligo di partecipazione continuativa alle attività.

I soci onorari, infine, sono coloro che abbiano reso contributi straordinari o particolarmente meritori in linea con lo spirito dell'Associazione e sono nominati su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea.

La domanda di ammissione deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto e indirizzata al Consiglio Direttivo, corredata dai dati identificativi e dalla dichiarazione di accettazione integrale del presente Statuto e dei regolamenti interni. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo può rifiutare la richiesta solo per gravi e comprovati motivi di incompatibilità con le finalità e i valori dell'Associazione, motivando adeguatamente la decisione.

L'ammissione comporta l'iscrizione nel Registro dei Soci e attribuisce il diritto di partecipare alla vita associativa secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono uguali di fronte all'Associazione e godono degli stessi diritti fondamentali, tra cui quello di partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, nonché il diritto di accesso alla documentazione sociale.



[Handwritten signatures]
Belli
Gloria

Ogni socio può recedere liberamente in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio può essere deliberata nei confronti di chi si renda responsabile di gravi e comprovati comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, nonché in caso di persistente inadempimento agli obblighi statutari, compreso il mancato versamento della quota associativa. La decisione di esclusione deve essere preceduta da contestazione scritta e dall'assegnazione di un termine congruo per consentire all'interessato di presentare le proprie controdeduzioni, nel rispetto del principio di equo contraddittorio.

Art. 6 – Volontari non soci

L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività di volontariato dei propri associati e di volontari non soci.

I volontari non soci svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà e in conformità con le finalità istituzionali dell'Associazione.

Essi sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Ai volontari non soci si applicano le medesime regole di tutela previste per i volontari soci, ivi compresa la copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Le modalità di partecipazione dei volontari non soci sono disciplinate dal Regolamento interno, che stabilisce i criteri organizzativi e le procedure di iscrizione e cancellazione dal registro.

Art. 7 – Quota associativa

L'ammontare della quota associativa annuale è determinato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota deve avvenire nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento comporta la sospensione del diritto di voto in Assemblea e, in caso di protratto inadempimento, può costituire causa di esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle garanzie di contraddittorio previste dal presente Statuto.

La quota associativa non è trasferibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile, nemmeno in caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione.

 4

ART. 8 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

i conferimenti ricevuti a titolo di donazione;
i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione;
le erogazioni liberali, le disposizioni testamentarie ed i lasciti da parte di soggetti pubblici o privati, espressamente destinati al patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

i redditi derivanti dal patrimonio;
le donazioni ed erogazioni liberali non destinate ad incremento del patrimonio;
i contributi di enti pubblici o privati, comprese le somme derivanti da convenzioni e accreditamenti;
i proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti e secondo le modalità consentite dal Codice del Terzo Settore;
i proventi derivanti dalla partecipazione a progetti, bandi o altre iniziative di finanziamento pubblico e privato;

ogni altra entrata compatibile con la natura di Ente del Terzo Settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali e statutarie.

ART. 9 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e della relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. La



Handwritten signatures and initials:
Stylized signatures and initials in black ink, including the name "Clariss" and a large signature on the right.

relazione di missione deve illustrare le attività svolte nel corso dell'esercizio, l'andamento gestionale, nonché l'elenco dei beneficiari di eventuali erogazioni.

Qualora siano superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale, da depositarsi e pubblicarsi nei termini di legge.

È fatto obbligo di assicurare la massima trasparenza e accessibilità dei bilanci ai soci, mediante deposito presso la sede dell'Associazione e pubblicazione con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;

Gli organi sociali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le modalità di nomina, convocazione e funzionamento degli organi sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento interno, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza tra i soci e trasparenza gestionale.

Art. 11 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e con le altre obbligazioni statutarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per le altre materie ad essa attribuite.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione deve essere effettuata con preavviso minimo di dieci giorni, mediante posta elettronica, PEC, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Glorio" and others.]



- determinazione delle linee generali di indirizzo e programmazione dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e della relazione di missione;
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione, nonché devoluzione del patrimonio residuo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con la maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto. Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie o scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata prevista dal Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Quorum e validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a tre soci. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo che la legge o il presente Statuto non prevedano quorum più elevati. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende al corretto funzionamento della vita associativa.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti rientranti nelle competenze del Consiglio Direttivo, i quali devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 14 – Il Vicepresidente



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature labeled 'Gloria' on the right. A small number '7' is visible on the far right.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni che gli siano delegate dal Presidente o attribuite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

amministra l'Associazione e ne cura la gestione ordinaria e straordinaria;

predispone il bilancio consuntivo e la relazione di missione;

dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

delibera in merito alle domande di ammissione dei soci;

nomina il Segretario Generale, se previsto;

determina annualmente l'importo della quota associativa;

delibera in merito ad ogni altra questione non riservata dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualevolta lo richiada il Presidente o almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i soci o anche tra soggetti esterni all'Associazione.

Egli cura:

la gestione amministrativa dell'Associazione;

la tenuta dei registri e degli atti sociali;

la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

il supporto operativo e organizzativo al Consiglio Direttivo e al Presidente.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Glori" and "L. C."]

Al Segretario Generale può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

Il Segretario Generale può essere revocato in ogni momento dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Art. 17 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai titolari delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni, preventivamente autorizzate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per incarichi specifici e qualificati, compatibili con la natura di Ente del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 18 – Sedi locali

L'Associazione può istituire sedi locali in altre città o regioni, con delibera del Consiglio Direttivo nazionale.

Le sedi locali operano nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi nazionali.

Esse possono dotarsi di un proprio regolamento organizzativo, che deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Il Consiglio Direttivo nazionale può revocare l'autorizzazione a operare delle sedi locali in caso di gravi inadempienze o di violazioni statutarie e regolamentari.

Art. 19 – Coordinamento regionale e nazionale

In ogni regione in cui siano attive due o più province nelle quali operano sedi locali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nazionale può promuovere l'elezione di un Segretario Regionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

I Segretari Regionali così eletti costituiscono il "Coordinamento AP", organismo con funzioni consultive e di raccordo tra il livello nazionale e le sedi locali.

Il Coordinamento AP è presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione.

Del Coordinamento AP fanno parte anche i membri del Consiglio Direttivo nazionale.

Il Coordinamento AP si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente nazionale o su richiesta della maggioranza dei Segretari Regionali.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AP", "B...", "Gloria", and others.]

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e dal presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione del patrimonio ai soci, fondatori o amministratori.

Art. 21 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Tutela dei dati personali

L'Associazione tratta i dati personali dei soci, dei volontari e dei terzi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Codice Privacy nazionale e delle disposizioni di legge vigenti. Le modalità operative di trattamento e tutela dei dati sono disciplinate dal Regolamento interno.

Benevento 12/03/26

Raffaele D'Amico

Bruno Lupo

Maria De Luca

Carlo D'Amico

Giuseppe Lupo

Raffaele Lupo

Amato D'Amico

Flaminio Lupo

Antonio Lupo



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSOCIAZIONE ETS "AGAPE PALLIATIVA"

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento interno definisce e disciplina in maniera organica il funzionamento operativo dell'Associazione "AGAPE PALLIATIVA" (di seguito denominata AP).

Esso costituisce il riferimento normativo interno volto a garantire coerenza, trasparenza e corretto svolgimento delle attività associative, in conformità con le disposizioni contenute nello Statuto e nel rispetto della normativa vigente relativa agli Enti del Terzo Settore. L'obiettivo principale è assicurare un ordinato sviluppo della vita associativa, regolando i rapporti tra i soci e gli organi sociali, nonché la gestione delle iniziative e delle attività promosse dall'associazione.

Art. 2 – Tipologie di soci

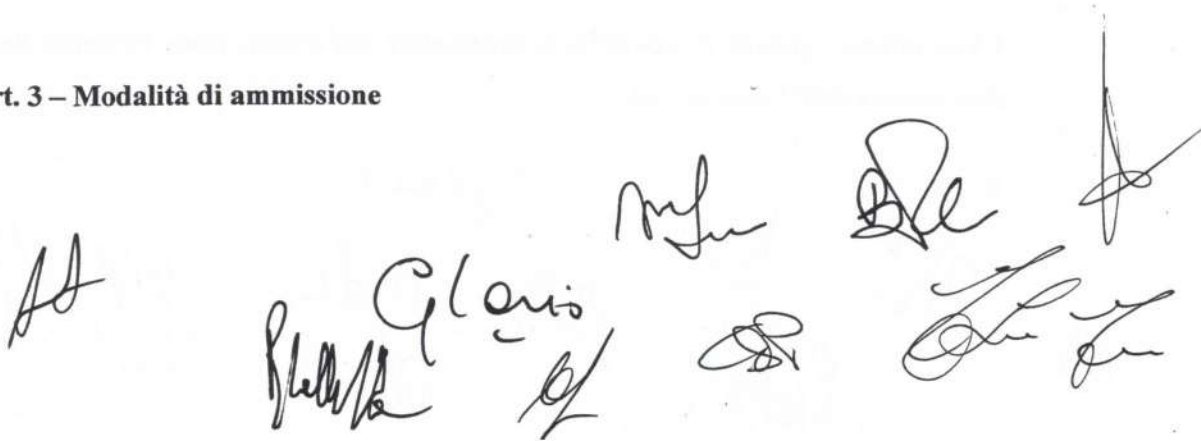
All'interno dell'Associazione sono previste diverse categorie di soci, ciascuna caratterizzata da specifici diritti e doveri.

I soci ordinari rappresentano il nucleo attivo della vita associativa, poiché partecipano alle attività dell'associazione e godono del diritto di voto in Assemblea, potendo altresì candidarsi alle cariche sociali.

I soci sostenitori sono coloro che, pur non partecipando in maniera continuativa o diretta alle attività, contribuiscono al sostegno economico dell'associazione mediante versamenti o altre forme di supporto, offrendo così un apporto fondamentale alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Infine, i soci onorari sono coloro che, per particolari meriti o contributi straordinari in linea con lo spirito e gli scopi di AP, vengono insigniti di tale qualifica su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell'Assemblea. Questa distinzione tra diverse tipologie di soci consente di valorizzare in maniera equilibrata tanto l'impegno operativo quanto il sostegno morale ed economico, creando un tessuto associativo coeso e partecipativo.

Art. 3 – Modalità di ammissione



Chiunque intenda entrare a far parte dell'Associazione deve presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, che può essere inoltrata anche in via telematica attraverso l'uso della posta elettronica, allegando in ogni caso copia di un valido documento di identità.

Nella richiesta di adesione l'aspirante socio deve dichiarare di aver preso visione e di accettare integralmente lo Statuto e il presente Regolamento, impegnandosi inoltre al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La domanda viene esaminata dall'organo competente che, valutata la conformità ai requisiti richiesti, delibera in merito all'ammissione entro il termine massimo di trenta giorni, comunicando l'esito all'interessato.

Con l'approvazione della domanda, il richiedente acquisisce a pieno titolo la qualità di socio e viene iscritto nel registro ufficiale dell'Associazione.

Art. 4 – Quota associativa

La partecipazione all'Associazione comporta per ciascun socio l'obbligo di versare una quota associativa annuale, il cui importo viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle prospettive di sviluppo delle attività associative.

La quota rappresenta non soltanto un contributo economico, ma anche un segno tangibile di adesione e sostegno alle finalità perseguite da AP.

Il mancato pagamento della quota entro il termine massimo di novanta giorni dalla scadenza determina la sospensione automatica del diritto di voto in Assemblea e, in caso di protratta inadempienza nonostante i solleciti, può condurre all'esclusione del socio con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tale disciplina mira a garantire equità di trattamento tra gli associati e a preservare la regolarità amministrativa e finanziaria dell'ente.

Art. 5 – Diritti dei soci

I soci ordinari godono di una serie di prerogative che costituiscono l'essenza della vita democratica dell'Associazione.

AS BT JC Glous mdu d JH J



Essi hanno pieno diritto di partecipare alle Assemblee, esprimendo con il proprio voto la volontà associativa e contribuendo così in maniera diretta all'indirizzo delle attività e delle scelte strategiche di AP. Ciascun socio ordinario, al pari degli altri, può proporsi per l'assunzione di incarichi e cariche sociali, concorrendo alla formazione degli organi direttivi e rendendosi parte attiva nel governo dell'Associazione.

È inoltre garantito a ogni socio l'accesso alla documentazione sociale, in modo da assicurare trasparenza e possibilità di controllo sulla gestione dell'ente e sulle decisioni assunte dagli organi collegiali. L'insieme di questi diritti tutela la partecipazione effettiva e favorisce un clima di condivisione e corresponsabilità.

Art. 6 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione comporta non soltanto diritti, ma anche precisi doveri che ogni socio è tenuto ad osservare con senso di responsabilità e spirito collaborativo.

I soci devono rispettare scrupolosamente lo Statuto e il presente Regolamento, considerandoli strumenti essenziali per garantire l'ordine e la trasparenza della vita associativa. Essi sono inoltre chiamati a contribuire attivamente, secondo le proprie capacità e disponibilità, allo svolgimento delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione, offrendo supporto concreto alla realizzazione degli scopi comuni.

Altro dovere fondamentale è il versamento puntuale della quota associativa annuale, che rappresenta un impegno imprescindibile per assicurare il corretto funzionamento e la stabilità economica dell'ente.

Art. 7 – Recesso ed esclusione

La qualità di socio può venire meno per libera scelta dell'interessato o per decisione dell'Associazione.

Il socio ha infatti la facoltà di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'esclusione, invece, può essere deliberata nei confronti di coloro che si rendano responsabili di comportamenti gravi e manifestamente contrari agli scopi istituzionali

SS 3   
  

dell'Associazione, o che risultino inadempienti rispetto all'obbligo di versamento della quota associativa anche dopo formale sollecito.

In ogni caso, prima che il provvedimento di esclusione venga adottato, l'interessato deve ricevere una contestazione scritta degli addebiti e gli deve essere concesso un termine congruo per presentare le proprie controdeduzioni, così da garantire il rispetto dei principi di equità e di diritto di difesa.

Art. 8 – Partecipazione alle attività

La vita dell'Associazione si esprime attraverso le numerose attività che essa organizza e promuove, quali eventi, momenti formativi, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative coerenti con le finalità statutarie.

Ogni socio ha la possibilità di prender parte a tali attività, contribuendo con la propria presenza e il proprio impegno alla crescita e alla diffusione dei valori dell'Associazione. La partecipazione è libera e volontaria, non comporta alcun obbligo di carattere economico ed è ispirata al principio della gratuità, fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e documentati secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Volontari non soci

Oltre ai soci, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari che non rivestono formalmente tale qualifica.

L'impiego dei volontari esterni è disciplinato nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e seguenti del Codice del Terzo Settore, i quali sanciscono la natura gratuita e disinteressata dell'attività di volontariato.

Anche per i volontari non soci è prevista la possibilità di ottenere il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, purché preventivamente autorizzate dagli organi competenti.

Tutti i volontari che operano a favore dell'Associazione devono essere iscritti in un apposito registro interno, al fine di garantire ordine gestionale, trasparenza e tutela sia per l'ente sia per i singoli collaboratori.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a small signature, a larger one, a signature with a large 'X' over it, a signature that appears to be 'Gloria', and a long, flowing signature. To the right of the 'Gloria' signature, there is a circular stamp with the word 'conveniente' visible. The page number '4' is printed above the first signature on the left.

Art. 10 – Organi sociali e funzionamento

Il corretto funzionamento della vita associativa è garantito dal ruolo fondamentale degli organi sociali, i quali operano secondo principi di democrazia interna e trasparenza. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è convocata dal Presidente con un preavviso minimo di dieci giorni, comunicato anche tramite posta elettronica.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto disponga diversamente per particolari materie di maggiore rilevanza.

Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell'Associazione, resta in carica per quattro anni ed è sempre rieleggibile. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio può procedere alla cooptazione di nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla loro eventuale conferma.

Art. 11 – Gestione economica

Le risorse economiche dell'Associazione devono essere gestite con rigore e responsabilità, in modo da garantire il perseguimento esclusivo delle finalità statutarie.

È tassativamente vietata qualsiasi forma di distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, i quali devono essere interamente reinvestiti nelle attività associative e nei progetti coerenti con la missione dell'ente.

Per quanto concerne le spese sostenute dai soci o dai volontari nello svolgimento delle attività associative, è possibile riconoscere rimborsi solo se documentati e preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare correttezza e trasparenza nella gestione finanziaria.

Art. 12 – Bilancio e trasparenza

Al termine di ogni esercizio sociale, l'Associazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, che rappresenta lo strumento principale di rendicontazione e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.



5
Blau
Glorio
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Qualora siano superati i limiti dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale, con lo scopo di rendere conto alla collettività degli impatti sociali generati dalle proprie attività.

I bilanci, una volta approvati, sono messi a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione e pubblicati con le modalità stabilite dallo Statuto, così da garantire la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni.

Art. 13 – Tutela dei dati personali

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e operative, tratta i dati personali dei soci, dei volontari e dei terzi con la massima attenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni trattamento è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, nonché al Codice Privacy nazionale, adottando idonee misure tecniche e organizzative per garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza delle informazioni raccolte. I dati personali sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse alle attività associative e non possono essere diffusi o comunicati a soggetti terzi se non nei casi previsti dalla legge o autorizzati dall'interessato.

Art. 14 – Coordinamento delle sedi locali

L'Associazione, qualora disponga di più sedi territoriali, riconosce ad ognuna di esse la possibilità di adottare un proprio regolamento operativo, purché coerente con i principi stabiliti dal presente Regolamento e dallo Statuto nazionale.

Il coordinamento tra le varie sedi locali è garantito attraverso riunioni periodiche convocate e promosse dal Consiglio Direttivo nazionale, allo scopo di favorire uniformità di indirizzo, condivisione delle buone pratiche e rafforzamento del senso di appartenenza comune.

Art. 15 – Coordinamento regionale e nazionale

Nel caso in cui, all'interno di una medesima regione, siano attive due o più province con sedi locali di AP, i rispettivi referenti provinciali, su convocazione del Consiglio Direttivo nazionale, eleggono tra loro un Segretario Regionale.

6 BTR ✕
AS
Glorio
Rhebe
of
L. L.

I Segretari Regionali così designati costituiscono il Coordinamento di AP, un organismo con funzioni consultive e di raccordo tra le realtà locali e il Consiglio Direttivo nazionale. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente nazionale ed è integrato dai membri del Consiglio Direttivo. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e ha la facoltà di esprimere pareri e proposte, di carattere non vincolante, riguardanti le attività nazionali e le iniziative territoriali di interesse comune, contribuendo a rafforzare la coesione e la collaborazione tra i diversi livelli organizzativi.

Art. 16 – Scioglimento

Qualora, per qualsiasi motivo, l'Associazione venga a trovarsi nella necessità di sciogliersi, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, in conformità alle disposizioni di legge e a quanto previsto nello Statuto. Tale destinazione è finalizzata a garantire la continuità delle finalità solidaristiche e sociali che animano l'Associazione, impedendo qualsiasi forma di appropriazione individuale del patrimonio.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, strumento vivo e dinamico a supporto della vita associativa, può essere modificato dal Consiglio Direttivo, a condizione che tali modifiche siano sottoposte e approvate dall'Assemblea dei Soci. In tal modo si assicura che ogni cambiamento rispecchi effettivamente la volontà collettiva e sia il frutto di un processo partecipativo e trasparente.

Benevento 12/3/26

Buchluse
Raffaele Arigliani

Carlo Di Tora

Mauro De Luca

7 Giuseppe Loris

Rexaughetto Me
Aurelio

Antonio Arigliani

Raffaele
Arigliani
10.04.2026
17:31:39
GMT+02:00



000033475 00008FF0 W18QND01
000144449 17/03/2026 10:28:21
4578-00010 EAF3C858C44F5DA9
IDENTIFICATIVO 01230351256038

Il Funzionario
Carlo Repola



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BN - DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BN

Oggetto: REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO CF 92095570625

Classificazione:

Mittente: ARIGLIANI RAFFAELE

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0024147

Data: 17/03/2026

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 2 - UT BENEVENTO - DP
BENEVENTO



Il Funzionario
Carlo Bepola

Registrazione di Atto Privato

Il 17/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEH, serie 3, numero 184

data di stipula: 12/03/2026

ident.vo telematico: TEH26L000184000NE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92095570625

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92095570625				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24